Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **946.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 124 a 129, relativi alla « Scuola di perfezionamento in diagnostica di laboratorio » che muta denominazione in quella di « Scuola di specializzazione per medici laboratoristi », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 124. — La scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di « specialista in analisi cliniche di laboratorio ».

Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 125. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo negli istituti di chimica biologica e di microbiologia, ovvero in loro mancanza presso gli istituti ove le suddette cattedre hanno sede.

Art. 126. — Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 15 con un numero complessivo nei tre anni di 45. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale.

Art. 127. — La direzione della scuola viene assunta dai professori di ruolo di chimica biologica e di microbiologia.

Art. 128. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei tre anni come segue:

1° *Anno*:

1) fisiologia;
2) patologia generale;
3) chimica biologica generale;
4) batteriologia generale;
5) nozioni di igiene applicate al laboratorio di analisi cliniche;
6) tecnica dei prelevamenti;
7) tecnica di laboratorio.

2° *Anno*:

8) batteriologia speciale;
9) chimica biologica applicata;
10) fisico-chimica biologica;
11) parassitologia e tecniche relative;
12) micologia.

3° *Anno*:

13) nozioni di statistica biologica;
14) nozioni di immunochimica applicata;
15) virologia e tecniche relative;
16) microscopia clinica;
17) immunologia e tecniche relative;
18) identificazione di tracce biologiche;
19) tecniche ematologiche di laboratorio.

Art. 129. — Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **947.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 347, concernente le materie di insegnamento della scuola di specializzazione in puericultura, è aggiunto, dopo la norma relativa al 3° anno di corso, il seguente nuovo comma:

Nel corso del 3° anno, allo scopo di inquadrare e focalizzare taluni settori di particolare interesse agli effetti della specifica preparazione pratica degli allievi della

scuola, in particolare nel campo della neonatologia e dell'auxologia, verranno tenuti sotto forma di lezioni o seminari applicativi, i seguenti insegnamenti che hanno carattere eminentemente pratico:

1) rianimazione neonatale;
2) neurologia neonatale ed infantile;
3) radiologia neonatale;
4) cardiologia neonatale;
5) tecnica di assistenza al neonato ad alto rischio;
6) tecnica di esecuzione della exsanguinotrasfusione nel neonato;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiologia e biochimica neonatali);
8) tecnica di rilevamento dei parametri auxologici;
9) tecniche di indagine auxologica.

I predetti insegnamenti, aventi le caratteristiche di guida al tirocinio pratico, verranno svolti presso l'istituto ove la scuola ha sede, ovvero presso istituti e cliniche universitarie, ove, a giudizio del consiglio della scuola, tale tirocinio didattico pratico possa essere assicurato in maniera qualificata.

L'art. 365, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per l'iscrizione è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia ».

L'art. 367, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le norme per l'ammissione alla scuola, per le tasse, per gli esami, per le iscrizioni, per i trasferimenti, per le commissioni e per tutto quanto non sia stato contemplato nello statuto di questa scuola, sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento di cui agli articoli da 156 a 170 dell'Università ».

Gli articoli 442, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 442. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici: i primi due consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la clinica delle malattie nervose e mentali; il terzo anno di tirocinio pratico presso il centro della riabilitazione della clinica stessa o presso centri della riabilitazione riconosciuti idonei a tale scopo dalla scuola.

Art. 443. — Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di età non inferiore ai 17 anni ed in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica, del diploma di maturità magistrale).

Gli studenti che non superino gli esami non possono iscriversi all'anno successivo, sono considerati fuori corso e non rientrano nel numero di 20 stabilito.

Art. 447. — Le materie di insegnamento teorico del 1° anno sono:

nozioni elementari e generalità di anatomo-fisiologia;
anatomo-fisiologia del sistema nervoso;
anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
chinesiologia e metodologia fisioterapica;
elementi di anatomia e fisiologia riguardanti specificatamente il sistema fonatorio;
elementi di semeiotica dei disturbi del linguaggio.

Le materie di insegnamento teorico del 2° anno sono:

elementi di patologia e clinica neuropsichiatrica;
elementi di patologia e clinica ortopedica;
metodologia e tecniche fisioterapiche;
elementi di patologia del linguaggio;
terapia del linguaggio;
elementi di riabilitazione, psicologia e psichiatria geriatrica.

Art. 448. — Al termine del 2° anno dopo aver seguito gli insegnamenti teorici gli allievi devono sostenere, per adire alle esercitazioni pratiche, una prova orale sulle seguenti materie: osteo-artro-miologia, cinesiologia e logopedia.

Art. 449. — Al termine del 3° anno, per accedere all'esame di diploma di terapista della riabilitazione, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati tutti gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole l'anno di tirocinio.

L'esame di diploma comprende: *a*) una prova scritta; *b*) un esame orale sulle materie dell'intero corso; *c*) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 450. — Le commissioni per gli esami del 1° e del 2° anno e per l'esame di diploma sono composte da tre membri scelti tra i docenti della scuola e nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissione ha a disposizione 10 punti.

Art. 451. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia riconosciuta loro una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 452. — Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione specializzato in cinesiterapia e terapia del linguaggio.

Art. 453. — Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alla scuola sono le seguenti:

tassa iscrizione	L. 18.000
contributo assistenziale	» 400
soprattassa esami	» 7.000
contributo riscaldamento	» 9.500
contributo unificato	» 4.000
tassa di immatricolazione	» 5.000
	L. 43.900

L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà e la scuola.

La tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **948**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230. e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 330, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia.

Scuola di preparazione
per tecnici di audiometria e ortofonia
(diretta a fini speciali)

Art. 331. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia.

Art. 332. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo degli iscritti è fissato in 5 (cinque) per ogni anno di corso.

Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'università o istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti devono presentare, nei termini regolamentari, domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo dovranno essere presentate nei termini regolamentari.

Alla scuola si accede in ogni caso previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica e previo esame di corretta dizione e prova di lettura di un testo di lingua straniera. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i professori di ruolo, incaricati o liberi docenti.

Solo in casi particolari, e con relazione motivata, potrà esser concessa a candidati in possesso di particolari requisiti culturali e tecnici, l'iscrizione al 2° anno di corso fermo restando l'obbligo per questi candidati di sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studio per i tre anni della scuola.

Art. 333. — Il direttore della scuola è il professore ufficiale dell'insegnamento di audiologia dell'Università di Firenze.

Gli insegnanti sono nominati, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà e sono scelti tra i professori ufficiali di altri insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, tra i liberi docenti in audiologia od in altre materie, o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi però particolare competenza delle materie del corso.

Le date di inizio e termine delle lezioni sono uguali a quelle fissate dal calendario accademico dell'Università. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi.

Art. 334. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
- elementi di fisica acustica;
- anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e degli organi fonatori;
- tecniche audiometriche.

2° *Anno*:
- patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
- audiologia infantile;
- elementi di psicologia;
- tecniche audiometriche;
- elementi di neuropsichiatria infantile.

3° *Anno*:
- elementi di foniatria;
- trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, della voce e del linguaggio;
- elementi di otoneurologia;
- tecniche di indagine audiometrica di massa.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche. Gli allievi sono obbligati all'internato per un periodo di tre anni presso la cattedra di audiologia od in istituti qualificati approvati dal direttore della scuola.

Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in unico gruppo di materie per ciascun anno di corso.

Seguiti i corsi e superati gli esami prescritti, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se anche in questa seconda prova non verrà loro riconosciuta l'idoneità, saranno senza altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria e ortofonia.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli allievi dovranno aver superato gli esami del primo anno e per essere ammessi al terzo anno di corso dovranno aver superato gli esami del primo e del secondo anno. Per essere ammessi all'esame di dipoma dovranno aver superato tutti gli esami prescritti.

Gli esami di profitto e l'esame di diploma possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Art. 335. — Le tasse, soprattasse e contributi a carico degli iscritti sono dello stesso importo di quelle annualmente richieste agli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. **949**.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dall'« Ospedale infermi Rimini » il fondo rustico denominato « S. Aquilina I », in Rimini (Forlì), località S. Aquilina, via Vecchio Mulino, 84, distinto al catasto terreni alla partita 1995, sotto la ditta « Ospedale di Rimini » amministrato dalla « Congregazione della carità », foglio 160, particelle numeri 19, 22, 23, 27, 32, 25, 130, della superficie catastale complessiva di ha 14.4688, confinante con strada comunale S. Aquilina, Rio Budriala, vicinale Burgazzano, salvo altri, al prezzo globale di L. 34.950.000 comprensivo della somma di L. 3.450.000 che la parte acquirente si obbliga ad erogare al signor Pasquale Celli già affittuario del fondo rustico predetto a titolo di indennizzo e corrispettivo per la rinuncia al diritto di prelazione derivantigli per la rescissione anticipata del contratto di affitto e a saldo delle scorte aziendali giacenti, immobile destinato alla costruzione di un centro residenziale agricolo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 56

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Sostituzione di un componente la commissione del dopolavoro monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00.91112 del 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 37, con il quale fu costituita la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 18 giugno 1974-17 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 00.92280 del 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 248, con il quale il dott. Giuseppe Catania, medico fiduciario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, fu nominato componente della commissione anzidetta;

Atteso che al dott. Giuseppe Catania è stato revocato l'incarico di medico fiduciario per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione dopolavoro sopra citata;

Ritenuto che, a tale scopo, il direttore generale dei monopoli di Stato, con nota n. 00.92187 del 18 dicembre 1975, ha designato, ai sensi dell'art. 3, lettera *f*), della legge 1° aprile 1971, n. 217, il dott. Umberto Remedi, nuovo medico fiduciario dell'amministrazione stessa per la sede di Roma;

Visto l'art. 4 della citata legge 1° aprile 1971, n. 217;

Decreta:

Il dott. Umberto Remedi, nella sua qualità di medico fiduciario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è nominato componente della commissione dopolavoro monopoli di Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217, dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del triennio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1976
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 95

(3711)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Nomina del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Decreta:

Il prof. Giorgio Stupazzoni è nominato presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 279

(3593)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Regime fiscale da applicarsi in conseguenza dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania in materia di trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro per le finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri, gli autobus ed i relativi rimorchi, importati temporaneamente dalla Germania federale ed appartenenti a persone residenti stabilmente nella Repubblica federale di Germania, sono esonerati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

La predetta esenzione è limitata, per ciascun viaggio, a 14 giorni di permanenza nel territorio nazionale, per i veicoli adibiti al trasporto di merci e ad un anno per quelli destinati al trasporto di persone.

L'autorità finanziaria può consentire deroghe ai termini suindicati, qualora risulti che i veicoli temporaneamente importati siano rimasti immobilizzati per guasti.

Non sono soggetti ad alcuna limitazione temporale i veicoli che effettuano il trasporto di materiale, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione.

Il trattamento tributario di cui sopra è subordinato alla reciprocità di trattamento.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: VISENTINI

(3710)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - gelate del 26, 27, 28 aprile 1975.

Salerno - violenta grandinata del 20 maggio 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - gelate del 26, 27, 28 aprile 1975:

comune di Giugliano per le località Acquafresca, Paparone, Gelso, Carrafelluccio (parte), Carraffiello (parte), Capuano, Scafati, Madama Porzio (parte), Case Sante, Torre degli incurabili, Mass. De Lucia, Rannola, Ponte Campanariello, Mass. Recapito (parte), Staffetta;

comune di Quarto per le località Cimitero, Brindisi, Spinelli, Campana, Sciccone, Marmolito o Chiaiano, Viticaglia, Casalanna fino a Mass. Perreca, Via Crocillo e Trecola;

comune di Pozzuoli per le località Montagna Spaccata, Via Provinciale Pianura, S. Martino Schiana, Toiano, Licola;

comune di Napoli per la località Pisani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3810)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio udinese S.p.a., in Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sisme - Società italiana statori motori elettrici, in Milano, stabilimento di Olgiate Comasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Sisme - Società italiana statori motori elettrici, con sede in Milano, stabilimento in Olgiate Comasco (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sisme - Società italiana statori motori elettrici, con sede in Milano, stabilimento in Olgiate Comasco (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;
Vista la nota della regione Abruzzo n. 1161/TUR del 25 febbraio 1976, con cui viene comunicato che il signor Carlo Sprecacenere, componente la giunta preposto al settore turismo, è stato designato, con deliberazione della giunta regionale n. 366 del 6 febbraio 1976, rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in sostituzione del dott. Antonio Tancredi;
Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il signor Carlo Sprecacenere è nominato, quale componente la giunta regionale preposto al settore turismo, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Abruzzo e in sostituzione del dott. Antonio Tancredi, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 9 marzo 1976

Il Ministro: SARTI

(3855)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1976.

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1268 del 4 agosto 1960, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto del 2 marzo 1963, concernente, tra l'altro, la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti della predetta Associazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del succitato collegio;

Visto l'art. 23 dello statuto dell'Associazione nazionale addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII;

Decreta:

Articolo unico

Il collegio dei revisori dei conti dell'Associazione è così composto:

Cosentini dott. Fabio e Pirri dott. Pericle, membri effettivi; Toscano dott.ssa M. Concetta, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Placanica avv. Antonio, membro effettivo e Cacace comm. Guido, membro supplente, in rappresentanza del consiglio generale dell'Associazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con proprio decreto 13 dicembre 1967 e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970, 24 giugno 1971, 23 giugno 1973 e 19 maggio 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 dicembre 1975 e 30 gennaio 1976, relative alle modifiche degli articoli 10, punto 8), 20, 21, comma primo, 40 e 44, comma secondo, del cennato statuto;

Vista, per quanto concerne la modifica dell'art. 40, la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza per l'approvazione delle modifiche dei suindicati articoli 10, punto 8), 20, 21, comma primo, 40 e 44, comma secondo;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 8), 20, 21, comma primo, 40 e 44, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni...

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di cui all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale o ai vice direttori generali, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 20. — Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali e dai dirigenti ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21, comma primo. — In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale; nel caso che i vice direttori generali siano due, da quello appositamente designato dal consiglio di amministrazione; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice direttore generale. In caso di ulteriore assenza o impedimento del vice direttore generale o dei vice direttori generali le funzioni del direttore generale vengono assunte da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Art. 40. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 44, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempreché l'ammontare dei residui crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti garantiti dalle ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di farmacia dell'Università di Sassari (cattedra di botanica farmaceutica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Sassari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di botanica farmaceutica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3992)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 133, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 24 luglio 1973 dalla ditta fratelli Raffa di Messina, avverso il provvedimento 19 aprile 1973, n. 6/7027, della Cassa per il Mezzogiorno, inteso a denegare alla ricorrente il contributo industriale previsto dalle leggi sul Mezzogiorno, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto perché infondato.

(3694)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1666/M)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1667/M)

Autorizzazione al comune di Trasacco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Trasacco (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1668/M)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1669/M)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1673/M)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1674/M)

Autorizzazione al comune di Montellabate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Montellabate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1675/M)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1676/M)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1677/M)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1678/M)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.063.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1679/M)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1680/M)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681/M)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682/M)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683/M)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Montecosaro (Macerata) viène autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1688/M)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.494.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1717/M)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.377.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1703/M)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1698/M)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1699/M)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Oristano viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 824.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1700/M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.982.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1701/M)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1702/M)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1686/M)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 691.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704/M)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705/M)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 648.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706/M)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 575.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707/M)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.381.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1708/M)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 988.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1709/M)

Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Mira (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 483.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710/M)

Autorizzazione al comune di Busto Arsizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Busto Arsizio (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 675.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1711/M)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.267.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1712/M)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 911.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713/M)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.791.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714/M)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 258.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1715/M)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Crema (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 320.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716/M)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1697/M)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1693/M)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.434.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694/M)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1685/M)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1684/M)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1664/M)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1662/M)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1663/M)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1665/M)

Autorizzazione al comune di Zibello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Zibello (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1670/M)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1695/M)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1696/M)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1687/M)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689/M)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690/M)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1661/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692/M)

Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Lesignano de' Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1671/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 2 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,25	851,25	845 —	851,25	—	851,20	851 —	851,25	851,25	851,25
Dollaro canadese	864,85	864,85	858 —	864,85	—	864,80	864,70	864,85	864,85	864,85
Franco svizzero	335,90	335,90	333,30	335,90	—	335,80	336,10	335,90	335,90	335,90
Corona danese	139,67	139,67	140,50	139,67	—	139,65	139,75	139,67	139,67	139,65
Corona norvegese	154,60	154,60	155 —	154,60	—	154,60	154,70	154,60	154,60	154,60
Corona svedese	193,32	193,32	192 —	193,32	—	193,30	192,80	193,32	193,32	193,30
Fiorino olandese	317,21	317,21	316,50	317,21	—	317,20	317,20	317,21	317,21	317,20
Franco belga	21,85	21,85	21,85	21,85	—	21,80	21,8650	21,85	21,85	21,85
Franco francese	181,98	181,98	182,30	181,98	—	181,95	181,80	181,98	181,98	182 —
Lira sterlina	1592,25	1592,25	1585,75	1592,25	—	1592,20	1590 —	1592,25	1592,25	1592,25
Marco germanico	335,59	335,59	336 —	335,59	—	335,50	335,65	335,59	335,59	335,60
Scellino austriaco	46,66	46,66	46,60	46,66	—	46,65	46,75	46,66	46,66	46,65
Escudo portoghese	29,05	29,05	29,10	29,05	—	29,05	29 —	29,05	29,05	29 —
Peseta spagnola	12,695	12,695	12,73	12,695	—	12,68	12,70	12,695	12,695	12,70
Yen giapponese	2,846	2,846	2,84	2,846	—	2,82	2,8450	2,846	2,846	2,85

Media dei titoli del 2 aprile 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,500
» 5 % (Ricostruzione)	95,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,425
» 5 % (Città di Trieste)	91,750
» 5 % (Beni esteri)	90,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,925
» 9 % » » 1975	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,950
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82 —
» poliennali 7 % 1978	82,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851,125
Dollaro canadese	864,775
Franco svizzero	336 —
Corona danese	139,71
Corona norvegese	154,65
Corona svedese	193,06
Fiorino olandese	317,205
Franco belga	21,857
Franco francese	181,89
Lira sterlina	1591,125
Marco germanico	335,62
Scellino austriaco	46,705
Escudo portoghese	25,025
Peseta spagnola	12,697
Yen giapponese	2,845

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sessantotto posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per il 1974, un concorso a centodiciassette posti nella qualifica di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dello esercizio di cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, due terzi sono riservati ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed un terzo è riservato agli operai di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per il 1975, un concorso a sei posti nella qualifica di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio di cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, due terzi sono riservati ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed un terzo è riservato agli operai di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di sessantotto posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande, dovranno:

a) aver conseguito la licenza elementare;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui all'allegato *A*. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere idoncità fisica all'impiego di agente di controllo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le esclusioni dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa - Via della Luce n. 34/*bis* - Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* del presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro qualità di congedati dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o come operai presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, fra quelli previsti dal successivo art. 5 del presente bando;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

il recapito con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà esere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande e della relativa documentazione.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Il documento suindicato non può essere sostituito dal foglio di congedo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i candidati dovranno allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 5, redatti nella forma per ciascuno di essi ivi indicata.

Art. 5.

Documentazione dei titoli

I documenti da produrre a comprova del possesso dei titoli, ai fini del precedente art. 4, sono i seguenti:

1) titolo di studio:

coloro che siano in possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo prescritto dal precedente art. 2, dovranno produrre l'originale o copia autentica in bollo del titolo stesso;

2) cittadini deportati o internati:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) orfani:

a) gli orfani ed equiparati dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani ed equiparati dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani ed equiparati dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi: i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e precisamente:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

i rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonché i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione;

i rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

i rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella del bando del presente concorso.

Gli orfani di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) figli di mutilati e invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie equiparate dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

6) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

7) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato servizio in zona d'intervento militare, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma dell'art. 3 del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

9) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel mi-

nor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del citato art. 3;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del ripetuto art. 3, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego.

Art. 6.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio:

originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2. Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito, di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti della licenza o diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del titolo, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi per servizio e invalidi del lavoro ed invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3) della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori che siano impiegati od operai statali di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dallo art. 8 della tabella, allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 642.

Art. 8.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 6, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Nomina della commissione giudicatrice e valutazione dei titoli e della prova pratica

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto, determinerà preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli, in base a coefficienti numerici espressi in centesimi, nonchè della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione complessiva dei titoli e quella della prova pratica di scrittura sotto dettato non potranno superare, rispettivamente i 90/100 e i 10/100.

I candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un coefficiente complessivo inferiore a 35/100 non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che in tale prova, avranno riportato un coefficiente non inferiore a 6/100.

La valutazione finale sarà data dalla somma del coefficiente complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli e del coefficiente ottenuto nella prova pratica.

Art. 10.

Svolgimento della prova pratica - Data e sede

Con successivo decreto saranno stabillite la data e la sede per l'effettuazione della prova pratica di cui al precedente articolo 1.

I candidati ammessi al concorso che avranno riportato un coefficiente complessivo non inferiore a 35/100 nella valutazione dei titoli saranno avvertiti in tempo utile, a norma delle vigenti disposizioni, della data e della sede stabilite per l'effettuazione della prova pratica di cui al primo comma del presente articolo.

Per sostenere la prova anzidetta, i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti di controllo in prova per il periodo di mesi sei, con l'atribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 977.550, parametro 133, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 675.000 di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestono la qualità di dipendenti civili dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nouva qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dallo art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Ai vincitori del concorso muniti di un trattamento ordinario, non privilegiato, a titoli di pensione a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti parastatali ed, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, verranno applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1976
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 97

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *c*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467), per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, numero 319), nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro per la difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite di quaranta anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1), (legge 20 marzo 1940, n. 233).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3·

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . (provincia di . . . .) il . . . (1) . e residente in . . . . (provincia di . .) via . . n. . (c.a.p. n. . .) telefono n. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sessantotto posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2) di non aver riportato condanne penali (3), e di non avere precedenti penali a suo carico, di aver compiuto gli studi di istruzione elementare e di essere in possesso della relativa licenza, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara altresì di essere congedato, con il grado di . . . . (4) (5) . . . . . . in cui ha prestato servizio dal . . (6) al . . (7). (8) . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi residenza in caso di nomina.

Data, ...

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . (9) . . .

Allegati: n. . . . .

---

(1) I candidati che abbiano superato il limite massimo di età, indicheranno il titolo posseduto che consente l'elevazione del limite stesso.

I candidati nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età indicheranno il relativo titolo posseduto.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza di condanna e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Indicare il grado rivestito all'atto del congedo.

(5) Specificare se il candidato sia congedato dall'Arma dei carabinieri ovvero dal Corpo della guardia di finanza.

(6) Indicare la data di arruolamento.

(7) Indicare la data del congedo.

(8) Indicare i titoli tra quelli indicati nell'art. 5 del bando che il candidato intenda far valere: I relativi documenti, redatti nella forma prescritta, dovranno essere allegati alla domanda stessa.

(9) La firma del candidato dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(3664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1976-77 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nella seguente tabella.

RIPARTIZIONE DELLE BORSE E INDICAZIONE DELLE CATTEDRE DI MATERIE TECNICHE CUI LE BORSE SI RIFERISCONO.

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei decreti ministeriali 2 marzo 1972; 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974
Elettronica negli istituti tecnici industriali (tabella XXXI)	3	Laurea in: fisica; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare; ingegneria elettrotecnica; ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica.
Chimica e industrie agrarie negli istituti tecnici agrari (tabella X)	2	Laurea in: chimica e farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica; chimica; scienze agrarie; scienze forestali; scienza delle preparazioni alimentari; scienze biologiche; scienze della produzione animale; farmacia; chimica industriale; ingegneria chimica.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni, alla data del presente decreto; siano in possesso del titoli di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 per cento.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione di tutti i voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante tutti i voti riportati nei singoli esami e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1976-77 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o più istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipatamente tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiato compirà il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso

i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali e pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero e nominati in prova con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1976.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1976
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 346

(3893)

Concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno, e tre borse di perfezionamento all'estero, a favore degli insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1976 un concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno, e tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, 18 settembre 1963, n. 1759, 20 aprile 1970, n. 647, 28 gennaio 1972, n. 123, 22 aprile 1972, n. 556 e 1° maggio 1972, n. 825, nonchè con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, deve essere inoltrata per il tramite del capo di istituto di appartenenza e deve pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1975-76 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda e nella istituzione scientifica cui è stato assegnato; previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciato dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto, in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna di restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite dell'istituto tecnico di appartenenza dell'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda e della istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul capitolo 2553 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1976
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 345

(3894)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di gestore in prova per le esigenze del compartimento di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1676, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di gestore in prova per le esigenze del compartimento di Cagliari;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Marini dott. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Marinelli dott. Savino, ispettore principale;
Gallo dott. Antonio, capo stazione superiore.

Segretario:

Zucca Marco, segretario superiore.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il direttore generale: MAYER

(3721)

Commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di conduttore in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano, Venezia, Trieste e Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1975, n. 1566, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di conduttore in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano, Venezia, Trieste e Cagliari;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse per i compartimenti di Milano, Venezia, Trieste e Cagliari sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Cuzzi dott. Giovanni, primo dirigente.

Membri:

Viara Giorgio, ispettore capo r.e.;
Bianchi Giorgio, capo pers. viagg. sovr.

Segretario:

Grasso Agatino, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:

Verdianelli dott. Raffaello, primo dirigente.

Membri:

Palcani dott. Arnaldo, ispettore principale;
Buro Aldo, capo pers. viagg. sup.

Segretario:

De Filippi Alfredo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:

Paoletti dott. Armando, primo dirigente.

Membri:

Pelagatti cav. Ferdinando, ispettore capo r.e.;
Fuccaro Antonino, capo pers. viagg. sovr.

Segretario:

Cosimi geom. Giorgio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:

Ranieri dott. ing. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Marinelli dott. Savino, ispettore principale;
Marzilli Domenico, capo pers. viagg. sovr.

Segretario:

Urpi Mario, segretario.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il direttore generale: MAYER

(3720)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Toscana e Umbria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 170, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Toscana e Umbria;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un membro per la prova facoltativa di lingua francese e uno di lingua inglese al colloquio;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1975, quali membri aggiunti, per le prove facoltative di lingua francese e inglese le professoresse sottoindicate:

Innocenti prof.ssa Alda, titolare di francese presso l'istituto tecnico per ragionieri « Duca d'Aosta » Firenze;

Marchese prof.ssa Mirella, titolare di inglese presso l'istituto tecnico per ragionieri « Duca d'Aosta » Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 103

(3726)

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 173, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Abruzzo e Molise;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato sostituito un membro della commissione stessa;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un membro per la prova facoltativa di lingua inglese e uno di lingua francese al colloquio;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione di cui ai decreti ministeriali 16 e 23 ottobre 1975, quali membri aggiunti per la prova facoltativa di lingua inglese e francese:

Medoro prof.ssa Emanuela, titolare di inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Rendina », L'Aquila;

Serri prof. Antonio Fernando, titolare di francese presso l'istituto tecnico commerciale « Rendina », L'Aquila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1976
Registro n. 4 *Lavoro, foglio n.* 104

(3725)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, per la nomina di venti sottotenenti di vascello (MD) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1975, registro n. 18 Difesa, foglio n. 241, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1975, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Linares Santi Maria . . . . punti 152,20
2. Palmeri Antonino . . . . » 141,00
3. Radice Enzo . . . . » 132,00
4. Lonetti Francesco . . . . » 131,00

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1, sono dichiarati vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1976
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 43

(3170)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 312 del 6 febbraio 1974, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 1437 del 5 maggio 1975, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione esaminatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonché la graduatoria generale di merito dalla stessa formulata, relativa a otto candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Vista la legge regionale del 20 marzo 1975, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in premessa indicato:

1. Marra Fernando . . . . . punti 66,160 su 120
2. De Donno Ubaldo . . . . . » 59,374 »
3. Verdesca Zain Lucio . . . . » 57,382 »
4. Conte Angelo Giorgio . . . . » 54,165 »
5. Martina Mario . . . . . » 49,105 »
6. Campolo Paolo . . . . . » 46,040 »
7. Laterza Giovanni Alberto . . . » 44,300 »
8. Leogrande Gennaro . . . . » 42,740 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 15 marzo 1976

Il veterinario provinciale: MONACO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1973;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori secondo l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Vista la legge regionale 20 marzo 1975, n. 25;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie di seguito, a fianco di ciascuno, indicate:

1) Marra Fernando: Parabita e comuni uniti;

2) De Donno Ubaldo: Galatina;

3) Verdesca Zain Lucio: Vernole e comune unito.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 15 marzo 1976

Il veterinario provinciale: MONACO

(3491)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 dicembre 1975, n. 1190, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(4070)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso ad un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4071)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina d'urgenza;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente dell'istituto di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

(3961)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI FIVIZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 marzo 1976, numeri 145 e 147, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara) - tel. 9039-9159.

(3962)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale addetto alla sezione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale addetto alla sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(3967)

OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Nogara (Verona).

(4069)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia, via V. Veneto, 171 - tel. 0481/30111.

(4075)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro) - tel. 0722/7272.

(4076)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente per lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo, via Fonte Veneziana, 17.

(3964)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(3966)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 23, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(3965)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione commissariale 4 febbraio 1976, n. 28, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi;

due posti di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento), via Caudina - tel. 0823/953062.

(4077)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 novembre 1975, n. 827, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale intestato al tesoriere dell'ente: Banca nazionale dell'agricoltura, filiale di Castellaneta).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellaneta (Taranto) - tel. 641058.

(3958)

OSPEDALE «VILLA MALTA» DI SARNO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 novembre 1975, n. 577, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(3959)

OSPEDALE CIVILE «G. VIETRI» DI LARINO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 12, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(3960)

OSPEDALE PEDIATRICO DI AREZZO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 gennaio 1976, n. 13, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo, via Curtatone, 54.

(3968)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di odontoiatria addetto alla divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del centro cardioreumatologico;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione del pronto soccorso esterno;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di urologia;

cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione centro immaturi;

un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di neurologia;

cinque posti di assistente del centro trasfusionale;

due posti di assistente della sezione autonoma di dermosifilopatia;

un posto di assistente del centro antidiabetico;

un posto di assistente medico e un posto di assistente ostetrico del centro oncologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(4007)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale, riservato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del successivo art. 8 della stessa legge regionale.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(4099)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 42, concernente: « Acconto sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La somma prevista dall'art. 3 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 42, per provvedere all'erogazione ed al recupero dei fondi occorrenti per la corresponsione degli acconti sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa è aumentata per l'esercizio finanziario 1975, a lire 1.400 milioni e per l'esercizio finanziario 1976 a lire 2.800 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1976.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. 8.

Istituzione di un capitolo di bilancio denominato « Contributi alle comunità montane per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata 1975 il cap. 307 è variato da L. 1.800.000.000 a L. 2.190.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa 1975 è istituito il capitolo 2613, denominato « Contributi alle comunità montane per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo » con lo stanziamento di L. 2.190.000.000.

Nel medesimo stato di previsione la somma già esistente nel cap. 1963 è diminuita di L. 1.800.000.000.

La somma stanziata sarà spesa ai sensi della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1976.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 45. Interventi a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'esercizio finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 45 « Interventi a favore della cooperazione agricola » che prevede il concorso sugli interessi da parte della Regione per il credito di esercizio alla cooperazione.

La somma di lire 2.000 milioni viene iscritta nel bilancio 1976 sul cap. 2760 con denominazione: « Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione ».

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'utilizzazione, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle disponibilità dei fondi globali del bilancio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1976.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. 10.

Variazione al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. 11.

Norme per lo sviluppo dei servizi sociali in favore delle persone anziane. Delega di funzioni ai comuni in materia di assistenza agli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La Regione riconosce e garantisce il diritto dell'anziano a fruire di un sistema integrato di servizi sociali, sanitari e assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale.

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l'intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:

a) promuove e sostiene lo sviluppo di una adeguata rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze in favore delle persone anziane;

b) promuove, stimola e sostiene le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la piena partecipazione della persona anziana alla vita familiare e sociale;

c) sollecita e agevola la trasformazione dei servizi — pubblici e privati — esistenti e operanti in favore degli anziani e il loro adeguamento a forme aperte di intervento;

d) assicura agli utenti la effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposti in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.

La Regione inoltre:

1) promuove indagini, studi, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane;

2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:

riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;

facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla vecchiaia;

prevenire e circoscrivere le alterazioni psicofisiche della senescenza;

3) promuove e realizza — nell'ambito delle norme regionali per l'istruzione professionale — la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da adibire o impegnato nei servizi in favore degli anziani, compreso l'aggiornamento del personale volontario che decide di collaborare con il personale professionale.

Art. 2.
Definizione dei servizi

I servizi sociali, sanitari e assistenziali in favore delle persone anziane si dividono ed articolano in:

1) servizi aperti:

a) assistenza economica,
b) assistenza abitativa,
c) assistenza domiciliare,
d) assistenza alla vita di relazione,
e) centro diurno;

2) servizi residenziali:

a) soggiorni di vacanza e di cura,
b) case-albergo,
c) comunità-alloggio,
d) case di riposo.

Art. 3.
Assistenza economica

L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti e di evitare il ricovero della persona anziana in istituto.

L'assistenza economica consiste e si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi contingenti a concorso nelle spese di installazione ed uso di quei servizi che consentano alla persona anziana una vita confortevole e le evitino il rischio dell'isolamento (servizi igienico-sanitari, di riscaldamento, telefonici o altri atti allo scopo) e consentano inoltre l'avvio e la continuità di attività produttive e sociali che permettano all'anziano di continuare a partecipare alla vita della comunità.

Art. 4.
Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa si esplica nella assegnazione alle persone anziane di appartamenti economici e popolari, favorendo la permanenza nell'ambiente originario, anche dove si attuino piani di ristrutturazione.

A tal fine la Regione provvede a che, nei programmi di assegnazione di alloggi popolari, sia riservata una aliquota di appartamenti a favore delle persone anziane.

Art. 5.
Assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende quel complesso di servizi a carattere sociale e sanitario che consentano alla persona anziana di restare inserita nel proprio nucleo familiare e nel proprio originale ambiente sociale.

I servizi domiciliari possono articolarsi in:

a) servizi di assistenza sociale,
b) servizi di assistenza medica e infermieristica,
c) servizi di assistenza domestica e familiare,
d) servizi di pasti a domicilio.

Art. 6.
Assistenza nella vita di relazione

L'assistenza alla vita di relazione è quella prestata in forme che contribuiscano ad evitare od attenuare l'isolamento della persona anziana e favoriscano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento del cittadino anziano nella vita di relazione sociale, quali facilitazioni nell'accesso ai luoghi di ricreazione, nell'uso dei trasporti pubblici, nei contratti di abbonamento telefonici ed altri che si rendessero necessari o comunque utili per i predetti fini indicati.

Art. 7.
Centro diurno

Il centro diurno è una struttura di servizio a carattere territoriale (comunale, circoscrizionale, di quartiere) destinata ad assicurare alle persone anziane effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

A tal fine il centro diurno si caratterizza:

a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto anche alla realtà locale;

b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);

c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.

Art. 8.
Soggiorno di vacanze e cura

Il soggiorno di vacanza è un servizio residenziale temporaneo, realizzato in località particolarmente idonea anche per effettuare cure termali ed è predisposto ed organizzato al fine di garantire alla persona anziana il diritto di godere un periodo di svago e di possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali.

Art. 9.
Case-albergo e comunità-alloggio

La casa-albergo si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi ed anziani soli autosufficienti. E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è, di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Gli alloggi della casa-albergo possono essere messi a disposizione anche di persone non anziane prive di nucleo familiare o di altra possibilità di sistemazione alloggiativa.

Per comunità-alloggio si intendono comunità protette a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 8 alle 10 persone.

Le comunità-alloggio sono inserite in normali case di abitazione situate in zone espressamente residenziali.

Le case-albergo e le comunità-alloggio non sono autonomamente provviste di servizi sanitari e sociali. Al fine di assicurare adeguata assistenza ai propri ospiti, devono pertanto essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base.

Le case-albergo e le comunità-alloggio devono essere appositamente autorizzate dai comuni e loro consorzi.

Art. 10.
Case di riposo

In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso apposite case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegati con i servizi socio-sanitari di base.

Le case di riposo debbono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Le aree su cui sono edificate devono trovarsi nei centri abitati in modo da consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari pubblici.

Le case di riposo devono essere appositamente autorizzate dalla Regione previo parere dei comuni e loro consorzi; debbono essere provviste di personale di assistenza adeguatamente qualificato, in misura sufficiente e comunque non inferiore ad un assistente ogni 20 anziani; debbono avere una capienza non superiore alle cinquanta-sessanta unità.

Nel caso di strutture esistenti, atte ad ospitare un numero superiore di anziani, al loro interno devono organizzarsi — fino alla loro ristrutturazione secondo la capienza predetta da attuarsi nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge — più comunità distinte che rispettino la dimensione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Destinatari dei servizi e delle provvidenze

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti:

a) agli anziani inabili di cui all'art. 91, lettera *H*, punto 6 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) agli anziani appartenenti alle categorie post-belliche e agli anziani ed inabili che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cui mantenimento ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è a carico della Regione;

c) alle persone anziane che, per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessità di fruire di appositi servizi sociali, o intendano fruirne anche mediante propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che — per sopravvenuta invalidità non coperta da particolari forme di intervento assistenziale specialistico — non eserciti e non possa proficuamente e continuativamente esercitare attività professionali pubbliche o private.

Art. 12.

Delega di funzioni amministrative ai comuni

Le funzioni amministrative della Regione di cui all'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, relative all'assistenza agli anziani sono delegate ai comuni, che le esercitano singolarmente o associati in consorzio.

Restano attribuite alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la formulazione dei piani generali di intervento di cui all'art. 26;

b) l'indirizzo ed il coordinamento, al livello regionale, dei servizi sociali, sanitari e assistenziali in favore degli anziani e la loro armonizzazione con gli altri servizi sociali e sanitari di base disposti per la generalità dei cittadini;

c) la formulazone dei criteri per la determinazione dei contributi e di interventi economici e delle rette di ricovero di cui all'art. 26.

Art. 13.

Funzioni di indirizzo e coordinamento nelle materie delegate

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli enti delegatari, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di assistenza agli anziani, sono esercitate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, in relazione alle esigenze della programmazione regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nelle leggi regionali in vigore.

A tal fine la giunta regionale, a mezzo del competente assessorato, cura e controlla l'esecuzione dei programmi generali formulati dal consiglio regionale ed esercita, anche attraverso la richiesta di atti e documenti, la vigilanza sul corretto esercizio della delega da parte degli enti delegatari di cui alla presente legge.

Art. 14.

Controllo nell'esercizio della delega

Il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è esercitato nei modi previsti dall'art. 43 dello statuto regionale.

Gli enti delegatari trasmettono alla giunta regionale — assessorato alla sanità ed assistenza — le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, sentiti gli stessi, fissa un termine adeguato per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte degli enti delegatari. Trascorso inutilmente tale termine, la giunta regionale si sostituisce agli enti delegatari nell'emanazione degli atti.

Art. 15.

Finanziamento per l'esercizio della delega

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 12 si farà fronte con apposito stanziamento di bilancio a partire dal 1° luglio 1975.

A tal fine sarà istituito, nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1975, il seguente capitolo:

Cap. 1480. — Assegnazioni ai comuni per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative relative agli inabili ed anziani di cui all'art. 1 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

Tale capitolo avrà una dotazione di lire 300 milioni.

Alla suddetta spesa di lire 300 milioni si farà fronte riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 1481 del bilancio regionale per l'esercizio 1975.

A partire dal 1° luglio 1975, il cap. 1481 assumerà la seguente denominazione:

« Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza per il ricovero dei minori ».

Art. 16.

Criteri per il riparto dei finanziamenti per l'esercizio della delega

I finanziamenti di cui al precedente art. 15 sono annualmente ripartiti tra gli enti delegati secondo i seguenti criteri:

per i 5/10, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune;

per i 3/10, secondo il tasso di invecchiamento rilevato in ciascun comune;

per i 2/10, secondo il tasso di occupazione rilevato in ciascun comune.

Per la determinazione dei criteri suddetti si assumeranno i dati ufficiali dell'I.S.T.A.T. relativi all'ultimo censimento generale della popolazione e quelli elaborati dalla Regione e dagli stessi enti locali sempre in relazione alle risultanze dell'ultimo censimento.

Il consiglio regionale può disporre periodici aggiornamenti dei dati di riferimento di cui al precedente comma.

Art. 17.

Erogazione dei finanziamenti ai comuni per l'esercizio della delega

Il finanziamento ai comuni per l'esercizio della delega di cui al precedente art. 15 è erogato in unica soluzione.

In caso di esercizio provvisorio del bilancio regionale, la giunta regionale può disporre anticipazioni ai comuni per una somma comunque non eccedente i 2/12 del finanziamento avuto nel piano di riparto dell'esercizio precedente.

Art. 18.

Consorzi di comuni

I comuni esercitano la delega di cui al precedente art. 12 e ogni altra competenza loro propria in materia di servizi sociali, sanitari e assistenziali in favore delle persone anziane, di norma associandosi in consorzio tra loro e con l'amministrazione provinciale.

I comuni provvisti di organi di decentramento amministrativo si avvalgono, nell'esercizio della delega, dei predetti organi.

Art. 19.

Competenze dei comuni

In attuazione della presente legge e nell'esercizio delle funzioni da essa delegate, i comuni, loro consorzi e le circoscrizioni comunali provvedono:

a) a rilevare sistematicamente i dati relativi alle problematiche e ai bisogni delle persone anziane e alle necessità di servizi ed interventi in loro favore;

b) a formulare piani annuali e poliennali di intervento a carattere ordinario e straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a tale formulazione la partecipazione dei

cittadini e delle loro organizzazioni, nonchè degli enti e delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio di competenza, mediante forme di consultazione obbligatoria e periodica, comunque a seguito di apposita richiesta;

c) a realizzare — nel territorio di competenza — una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane, privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, anche attraverso adeguati contributi, la trasformazione dei servizi esistenti;

d) a stipulare convenzioni e comodati con enti ed istituzioni pubbliche e con associazioni ed enti privati per la realizzazione, la gestione o l'uso di servizi per anziani;

e) a coordinare — nel quadro di un'organica programmazione territoriale degli interventi — le attività svolte in favore degli anziani da parte sia degli enti ed organismi pubblici autonomamente operanti, sia degli enti, istituzioni ed associazioni convenzionate, e a svolgere, nei confronti degli enti ed organismi suddetti, azione di consulenza tecnica;

f) a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

g) ad esperire gli accertamenti e ad adottare i provvedimenti di cui al precedente punto f) assumendosene, in tutto o in parte, a seconda delle necessità, gli oneri conseguenti;

h) ad adeguare gli standard strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare circa il loro rispetto da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private che li gestiscono;

i) ad erogare le rette di ricovero agli enti, alle istituzioni pubbliche e private, ad associazioni e/o gruppi di utenza che provvedono all'ospitabilità degli anziani in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

Art. 20.

Servizi propri dei comuni e convenzionati

Per lo svolgimento dei compiti di loro spettanza o ad essi delegati, i comuni e loro consorzi e/o le circoscrizioni comunali si avvalgono:

a) dei servizi e delle prestazioni fino ad oggi da essi stessi realizzati, provvedendo alle necessarie trasformazioni, all'adeguamento dell'attività svolta, alla unificazione e integrazione delle strutture;

b) di nuovi servizi *ad hoc* predisposti nel quadro delle indicazioni programmatiche della presente legge e gestiti direttamente dagli enti locali;

c) dei servizi e delle prestazioni in favore delle persone anziane organizzati e gestiti dai presidi sanitari e ospedalieri, dagli E.C.A., dalle I.P.A.B. dagli enti e dai servizi sociali pubblici;

d) dei servizi, delle strutture e delle prestazioni di enti ed associazioni private, nonchè di gruppi di utenza.

L'utilizzazione dei servizi di cui ai precedenti punti c) e d) può essere realizzata attraverso lo strumento del comodato o la stipula di apposita convenzione che comunque subordini l'attività degli enti interessati — per quanto attiene i servizi in questione — alla programmazione e alle indicazioni tecniche organizzative, gestionali formulate dall'ente locale.

A parità di condizioni e di disponibilità di servizio, nella stipula di rapporto di comodato o di convenzione, la precedenza e data alle istituzioni a carattere pubblico.

Nei confronti delle attività e dei servizi promossi e gestiti da istituzioni private e/o gruppi di utenza, i comuni e loro consorzi e le circoscrizioni comunali possono adottare particolari forme di sostegno e facilitazioni anche non di carattere economico.

Art. 21.

Gestione sociale dei servizi

I comuni, loro consorzi e circoscrizioni comunali, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso l'associazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi, delle organizzazioni sociali e sindacali esistenti nel territorio.

L'associazione alla gestione dei servizi dovrà essere garantita anche dalle istituzioni ed enti pubblici.

A tal fine le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano per fine specifico l'assistenza agli anziani dovranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere alla modifica degli attuali statuti e regolamenti.

Per i servizi promossi e organizzati da enti e associazioni e da gruppi di utenti di cui all'art. 19 lettera d), la gestione sociale si realizza attraverso l'associazione alla gestione stessa oltre che degli utenti e degli operatori, dei rappresentanti degli organismi democratici, consortili e circoscrizionali.

Art. 22.

Contributi ai comuni e loro consorzi

In attesa della istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali, la Regione oltre ai finanziamenti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 15, assegna ai comuni e loro consorzi contributi per l'istituzione, lo sviluppo, la gestione dei servizi e delle provvidenze per anziani di cui alla presente legge.

Per accedere a tali contributi, gli enti di cui al comma precedente entro il 31 gennaio di ogni anno presentano apposita richiesta alla giunta regionale, corredata della seguente documentazione:

a) lo stato della situazione esistente nel territorio di competenza relativamente alle necessità dei servizi e interventi in favore degli anziani;

b) le iniziative in atto nel territorio da parte degli stessi enti richiedenti, di istituzioni ed enti pubblici e di enti privati e/o gruppi di utenza convenzionati;

c) le specifiche forme di intervento che si intendono continuare a realizzare, trasformare e adeguare, realizzare *ex novo*, sia in proprio da parte degli enti richiedenti che attraverso convenzioni;

d) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella ritenuta necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonchè le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;

e) gli oneri finanziari relativi all'approntamento e al funzionamento di strutture e servizi, all'erogazione di prestazioni economiche, al pagamento del personale;

f) l'ammontare della copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente punto e) attraverso finanziamento diretto del comune e del consorzio e degli altri enti locali (presidi sanitari e ospedalieri, I.P.A.B., E.C.A.) o per utilizzazione del personale, beni e servizi degli enti medesimi, per tramite di convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, per utilizzazione di provvidenze nazionali, regionali, consortili e comunali in materia di edilizia popolare e di assistenza sanitaria e sociale;

g) la relazione tecnica e amministrativa circa l'utilizzazione di contributi ottenuti dalla Regione nell'anno immediatamente precedente.

Art. 23.

Piano di riparto dei contributi

Sulla base delle richieste di contributo da parte dei comuni e loro consorzi, la giunta regionale formula, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale entro il 30 aprile.

Nella formulazione del piano di riparto un'aliquota, non superiore al 10 per cento dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attività di assistenza tecnica agli enti locali o alla realizzazione di iniziative straordinarie nelle aree maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di riparto.

I contributi approvati dal consiglio regionale sono erogati ai comuni e loro consorzi in unica soluzione.

Detratta l'aliquota di cui al secondo comma, il piano di riparto annuale dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti criteri di distribuzione dei finanziamenti:

per la istituzione, il funzionamento e la gestione dei servizi aperti e l'aggiornamento del relativo personale: sette decimi;

per la istituzione, ristrutturazione, funzionamento e gestione dei servizi residenziali, temporanei e permanenti e per l'aggiornamento del relativo personale: tre decimi.

I contributi ai comuni e loro consorzi sono erogati:

fino alla misura massima del 100 per cento della spesa, per i servizi e le iniziative realizzate in proprio dagli stessi comuni e loro consorzi;

fino alla misura massima del 75 per cento della spesa, per i servizi e le iniziative realizzate da enti ed istituzioni pubbliche;

fino alla misura massima del 50 per cento della spesa, per i servizi e le iniziative realizzate da istituzioni ed enti privati convenzionati.

La misura massima del contributo può essere raggiunta solo per la fase di avviamento o ristrutturazione dei servizi.

Art. 24.

Finanziamenti

Per l'erogazione di contributi di cui all'art. 22 è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1975, la spesa di L. 1.000.000.000.

La suddetta spesa di L. 1.000.000.000 sarà iscritta al cap. 1488, da istituirsi nel bilancio regionale con la seguente denominazione: «Contributi ai comuni e ai loro consorzi per l'istituzione, lo sviluppo e la gestione di servizi e provvidenze in favore degli anziani».

All'onere relativo si farà fronte quanto a lire 400 milioni con la disponibilità del cap. 1963 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 600 milioni riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 1963 (elenco n. 3, partita n. 21) «Fondo per i provvedimenti legislativi in corso» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli anni 1976 e successivi, con separati provvedimenti legislativi, si provvederà a determinare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura.

Art. 25.

Variazioni di bilancio

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti — su proposta dell'assessore al bilancio — le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 26.

Compiti del consiglio e della giunta regionale

In ordine all'applicazione della presente legge e per la realizzazione dei suoi obiettivi, al consiglio regionale compete:

a) definire gli indirizzi programmatici e approvare i piani generali di intervento in materia di servizi socio-sanitari e assistenziali per gli anziani, indicando le aree prioritarie;

b) approvare i criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi e sussidi economici e delle rette di ricovero di cui all'art. 12;

c) approvare il piano annuale di riparto ai comuni dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16;

d) approvare il piano annuale di riparto ai comuni dei contributi di cui all'art. 23;

e) assumere i provvedimenti di revoca della delega ai comuni ai sensi dell'art. 42 dello statuto della Regione.

Agli stessi fini alla giunta regionale compete:

a) controllare sull'esercizio della delega ai comuni di cui all'art. 12;

b) formulare i criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi e sussidi economici e delle rette di ricovero di cui all'art. 12;

c) accogliere e valutare le domande di contributi prodotte dai comuni e loro consorzi ai sensi dell'art. 22;

d) formulare i piani generali di intervento da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;

e) elaborare i piani annuali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni e per lo sviluppo, l'istituzione e la gestione dei servizi a favore degli anziani;

f) disporre l'erogazione ai comuni — per l'esercizio delle funzioni delegate — delle anticipazioni previste dall'art. 17;

g) erogare ai comuni i finanziamenti e i contributi approvati dal consiglio regionale;

h) controllare l'utilizzazione dei finanziamenti e contributi concessi.

Per la formulazione del piano programmatico generale e per l'elaborazione dei piani annuali di riparto dei finanziamenti, la giunta regionale promuove apposite consultazioni con i comuni e i loro consorzi, con le provincie, con gli enti e le istituzioni pubbliche e private operanti in favore degli anziani, con le rappresentanze degli utenti e degli operatori, con le forze sociali e le organizzazioni sindacali presenti nel territorio.

Art. 27.

Decorrenza funzioni delegate

Limitatamente all'esercizio delle funzioni delegate, la presente legge sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1975.

Entro il 30 giugno 1975 la giunta regionale provvederà ad inoltrare a tutti i comuni l'elenco nominativo degli anziani residenti ospitati presso istituzioni pubbliche e private di beneficenza e la cui retta alla data, in tutto o in parte, a carico della Regione passa per effetto della delega a carico dei comuni stessi.

Le rette di ricovero relative al semestre gennaio-giugno 1975 saranno erogate agli enti ed istituzioni pubbliche e private con provvedimenti della giunta, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza.

Art. 28.

Norma transitoria

Per i benefici per l'anno 1975 il termine di cui all'art. 22, secondo comma, è fissato al 31 marzo 1976 ed i termini di cui all'art. 23, primo comma, sono fissati al 30 giugno 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1976.

(3699)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760910)